

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23  
DEL 14/04/2026**

---

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di aprile, nella sede di questa Unione regionale, l'Avv. Stefano Bellei, in qualità di Segretario Generale, adotta la seguente determinazione in merito all'argomento sottoindicato:

**OGGETTO: adesione alla convenzione Intercent-ER "Carta in risme 10"**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI**

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera B), del D.Lgs. 36/2023;
- le linee guida di Unioncamere Emilia-Romagna per l'acquisizione di servizi e forniture sottosoglia;
- gli articoli 15 e 16 dello Statuto di Unioncamere Emilia-Romagna, in base ai quali spetta al Segretario Generale la gestione del personale e alla dirigenza la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- gli articoli 9, 11 e 12 del Regolamento di amministrazione e contabilità di Unioncamere Emilia-Romagna, in base ai quali al Segretario Generale o al dirigente competono gli interventi per il funzionamento e l'espletamento dell'attività dell'ente e l'utilizzo, con propri provvedimenti, del budget direzionale, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio preventivo;

**CONSIDERATO CHE**

- è necessario effettuare l'acquisto di risme di carta formato A4 e formato A3 per l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici dell'ufficio, essendo le scorte in via di esaurimento;
- in data 19/03/2026 è stata attivata la convenzione Intercent-ER "Carte in risme 10" (ALLEGATO 1) per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale, suddivisa in quattro lotti, dei quali il lotto 3 è riservato alle Amministrazioni di Bologna e Ferrara;
- nel listino della convenzione, per il lotto 3, sono stati individuati i seguenti tipi di carta, adatti alle esigenze dell'Ente (ALLEGATO 2):
  - carta formato A4 Ultima copy 80 g. Intercent (carta da fibre vergini/miste), al prezzo di € 2,047 oltre Iva 22% a risma;
  - carta formato A3 Hp copy 80 g. bianca (carta da fibre vergini/miste), al prezzo di € 4,594 oltre Iva 22% a risma;
- la prestazione di cui all'oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- la fornitura è predisposta sulla base degli obiettivi e i fabbisogni dell'ente, articolata in un unico livello;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore a 140.000,00 euro), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e di servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è Guido Caselli. Il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90;
- per la fornitura in oggetto, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale "Sater" di Intercent-ER;
- in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione al combinato disposto degli artt. 86 comma 3bis e 3ter del D.Lgs n. 163/2006, dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI- Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze;
- il contratto collettivo applicato è il CCNL Commercio (Terziario, Distribuzione e Servizi);
- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per la fornitura, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni ad Unioncamere Emilia-Romagna come, ad esempio, la scarsa rilevanza economica dell'affidamento o le modalità di adempimento delle prestazioni;
- sono stati acquisiti da parte di Lyreco Italia s.r.l. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui requisiti di carattere generale inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione di presa visione e accettazione del Patto d'Integrità, del Codice di comportamento dei dipendenti e dell'antipantouflage, nonché il suddetto Patto d'Integrità (art. 53, comma 16 ter D.Lgs. L. 164/2001), con previsione della risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi comportamentali;
- il RUP ha attestato che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- sono stati verificati con esito positivo il DURC, la visura camerale e le annotazioni riservate sul portale ANAC;

#### **DISPONE**

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione Intercent-ER per l'affidamento della fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale "Carta in risme 10", lotto 3 per le Amministrazioni di Bologna e Ferrara, e di ordinare alla società fornitrice Lyreco Italia s.r.l., con sede in via Giovanni M..., C.F e P. ..., 50 i seguenti articoli:
  - n. 300 risme di carta formato A4 Ultima copy 80 g. Intercent (carta da fibre vergini/miste) al prezzo di € 2,047 a risma per un importo di € 614,10 oltre Iva 22%;
  - n. 10 risme di carta formato A3 Hp copy 80 g. bianca (carta da fibre vergini/miste) al prezzo di € 4,594 a risma per un importo di € 45,94 oltre Iva 22%;
 per un importo complessivo pari a € 660,04 oltre Iva 22%, totale € 805,25.

Il costo sarà imputato alla chiave contabile n. 01.327006.A100.0000.0000 "Cancelleria" del bilancio di competenza di Unioncamere Emilia-Romagna.

Il CIG derivato relativo alla procedura è il seguente: BB3D4499CA.

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 736/2023 ed agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente", nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art.28 del D.Lgs n. 36/2023.

|                                                                                   |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Il RUP                                                                            |  | Il Segretario Generale                                                              |  |
| Guido Caselli                                                                     |  | Avv. Stefano Bellei                                                                 |  |
|  |  |  |  |

*Imposta di bollo assolta, quietanza versamento F24 con prot. B0100520400160126 6611313 del 16/01/2026*

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME A RIDOTTO  
AMBIENTALE 10**

**Lotti 1 (CIG B824F8EE8A), 2 (CIG B824F8FF5D), 3 (CIG B824F90035) e 4 (CIG B824F91108)**

**TRA**

**Agenzia Regionale Intercent-ER**, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia);

**E**

**Lyreco Italia S.r.l.**, sede legale [REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al [REDACTED] domiciliata ai fini del presente atto in Milano, [REDACTED] in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Gianluca Gibelli, giusti poteri allo stesso conferiti da verbale assemblea (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

**PREMESSO**

- a) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 05/09/2025;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

Carlo, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Rep. RSPIC 12/03/2026.0000280. E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIBELLI GIANLUCA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

- h)* che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- i)* che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- j)* che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- k)* che le parti evidenziano che l'aggiudicazione è stata impugnata e il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva per un merito breve. Le Parti riconoscono che qualora in sede di merito l'aggiudicazione sia annullata, l'Agenzia avrà diritto di risolvere la Convenzione al fine di garantire una tutela in forma specifica per il ricorrente. In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni Contraenti:** Amministrazioni o Aziende Sanitarie presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

- e) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di carta in risme, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 4 Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro 4.418.646,13, IVA esclusa.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 24 mesi dalla data di stipula della convenzione.
4. Previa comunicazione scritta, l'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione quadro, alle stesse condizioni e corrispettivi, fino ad un massimo di 6 mesi; in tale ipotesi l'importo massimo spendibile della Convenzione potrà essere eventualmente incrementato fino alla concorrenza di un 25% del suo valore. In caso di rinnovo, sarà facoltà delle Amministrazioni contraenti prorogare la durata gli Ordinativi di Fornitura non ancora scaduti alla nuova scadenza definita per la Convenzione.
5. In caso di rinnovo della convenzione, gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati alla nuova scadenza definita per la Convenzione. Gli Ordinativi di Fornitura emessi a seguito del rinnovo della Convenzione avranno scadenza pari a quella nuovamente definita per la Convenzione.
6. In casi eccezionali, gli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste.
7. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
8. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore
9. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.  
In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo del 50%. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
10. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.
11. Nel corso di esecuzione degli Ordinativi di fornitura, è altresì facoltà delle Amministrazioni contraenti apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.

2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, la presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 mesi; in tal caso l'importo massimo spendibile potrà essere eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, eventualmente rinnovato, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 9, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 24 mesi dalla data di stipula della Convenzione, salvo quanto già indicato all'articolo 4, comma 4.
6. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

**Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto,

si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
13. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutte le forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- d) erogare le forniture oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
  - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - g) su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
4. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata a "ordini, DDT e fatture"), devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID 0211:IT11582010150.
5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/> previa registrazione.

#### **Articolo 12 - Servizi connessi**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi connessi, il cui costo è compreso nel corrispettivo, di cui al Capitolato tecnico, articolo 7 "Servizi connessi".

### **Articolo 13 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinati di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica e del capitolato tecnico.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinati di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

### **Articolo 14 - Revisione prezzi**

1. La revisione dei prezzi sarà disposta secondo quanto disposto nel Capitolato tecnico (articolo 5).
2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e verrà pubblicata sul sito dell'Agenzia entro massimo 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti e alle richieste di consegna non ancora trasmesse al Fornitore a decorrere dalla avvenuta comunicazione. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
3. Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla Agenzia, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subfornitori.

### **Articolo 15 - Rinegoziazione**

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.
6. Il Fornitore deve informare l'Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 90 giorni.

### **Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000012345, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso BNL filiale Monza, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT89Z0100520400000000012345.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.

#### **Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
5. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 18 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 19 - Penali**

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER, per quanto di competenza, e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione Contraente e l'Agenzia, per quanto di propria competenza, si riservano l'insindacabilità di applicare le penalità definite in Capitolato tecnico
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, per quanto di propria competenza, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo.

#### **Articolo 20 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 21 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

#### **Articolo 22 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
  - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
  - k) 'il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

#### **Articolo 23 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di

proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
  - iv) Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
  - v) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC.
  - vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

vii) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

#### **Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti, e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 25 - Subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 28 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Marco Romano il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 338.6641469, 02.959441; indirizzo e-mail [marco.romano@lyreco.com](mailto:marco.romano@lyreco.com), [it.sales.tender@lyreco.com](mailto:it.sales.tender@lyreco.com); PEC [sales@lyrecopec.it](mailto:sales@lyrecopec.it).
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

#### **Articolo 29 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici e il Fornitore, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

#### **Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

| Schema riepilogativo calcolo imposta di bollo |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Importo massimo spendibile della Convenzione  | € 4.418.646,13 |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Importo per l'opzione di rinnovo                 | € 1.104.661,53 |
| Importo massimo in caso di variazioni in aumento | € 2.209.323,07 |
| <b>Valore imposta di bollo</b>                   | <b>€ 484</b>   |

#### **Articolo 32 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione/Contratto**

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche così come previsto nel Capitolato tecnico.
2. Le Amministrazioni Contraenti possono nominare da uno a tre componenti incaricati che, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della fornitura, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni-Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

#### **Articolo 33 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore**

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione/Accordo quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **Articolo 34 - Sciopero del personale**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

#### **Articolo 35 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA\*

Sabrina Amerio

IL FORNITORE\*

Gianluca Gibelli

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 10 - Lotti 1 (CIG B824F8EE8A), 2 (CIG B824F8FF5D), 3 (CIG B824F90035) e 4 (CIG B824F91108)**

TRA

**Agenzia Regionale Intercent-ER**, C.F. 91252510374 con sede legale a Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)

E

**Lyreco Italia S.r.l.**, sede legale in Milano, via Giovanni Mayr, 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1478512, P. IVA 11582010150, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Giovanni Mayr 10, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Gianluca Gibelli, giusti poteri allo stesso conferiti da verbale assemblea (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Il sottoscritto Gianluca Gibelli, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Revisione prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Gianluca Gibelli

tarla Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Rep. RSPIC 12/03/2026.0000280.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIANLUCA GI BELL I. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna D.Lgs. n. 82/2005.

## Carta in risme 10

Data di attivazione: 19/03/2026 | Lotti attivi: 4 di 4 totali | Sostenibilità: ambientale

# AVVISI

**RICORSO ALL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE (pubblicato il 20/03/2026)**

**REVISIONE PREZZI (pubblicato il 20/03/2026)**

Fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale 10, suddivisa in 4 lotti:

- **Lotto 1:** Carta in risme per le Amministrazioni delle province di Piacenza e Parma
- **Lotto 2:** Carta in risme per le Amministrazioni delle province di Reggio Emilia e Modena
- **Lotto 3:** Carta in risme per le Amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara
- **Lotto 4:** Carta in risme per le Amministrazioni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

| Descrizione      | Data di stipula | Data di scadenza | Fornitore         | Numero di repertori |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Lotto 1- 2- 3- 4 | 12/03/2026      | 19/03/2028       | Lyreco Italia Srl | RSPIC/2026/280      |

*La convenzione pubblicata in allegato è copia conforme all'originale firmato digitalmente nella data sopra indicata*

**Destinatari:** tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale

**Possibilità di rinnovo:** 6 mesi

**Durata degli ordinativi:** 24 mesi dalla data di avvio della Convenzione. La scadenza è fissata al 19/03/2028.

| Nominativo Concessionario Comunità | Numero Reparto Spettacolo IC | Mezzo Concessionario | Regione Sottile      | Codice Fiscale | Stato Mga | Subordinato | Artista Prens | Tipologia | Quantità | Numero Mga | Numeralotto | Voca | Codice CIG | Emissione | Codice Regionale | Descrizione CD/CD Regionale       | CPV                                        | MATERIALI                                  | TIPOLOGIA/CONTINUTIVA                      |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------|------------|-------------|------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 1        | 1          | 1           | 1    | 882478256  | si        | 800003356        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007429                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 2        | 2          | 2           | 2    | 882478256  | si        | 800003357        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 3        | 3          | 3           | 3    | 882478256  | si        | 800003358        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 4        | 4          | 4           | 4    | 882478256  | si        | 800003359        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 5        | 5          | 5           | 5    | 882478256  | si        | 800003360        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 6        | 6          | 6           | 6    | 882478256  | si        | 800003361        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 7        | 7          | 7           | 7    | 882478256  | si        | 800003362        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 8        | 8          | 8           | 8    | 882478256  | si        | 800003363        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 9        | 9          | 9           | 9    | 882478256  | si        | 800003364        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 10       | 10         | 10          | 10   | 882478256  | si        | 800003365        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 11       | 11         | 11          | 11   | 882478256  | si        | 800003366        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 12       | 12         | 12          | 12   | 882478256  | si        | 800003367        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 13       | 13         | 13          | 13   | 882478256  | si        | 800003368        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 14       | 14         | 14          | 14   | 882478256  | si        | 800003369        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 15       | 15         | 15          | 15   | 882478256  | si        | 800003370        | Carta da libro vergini/multi - A3 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |
| 00007424                           | RSPIC 2026 280               |                      | LYRECO ITALIA S.R.L. | 11582010150    | no        | no          |               | quantità  | 16       | 16         | 16          | 16   | 882478256  | si        | 800003371        | Carta da libro vergini/multi - A4 | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia | 30197643-<br>5 - Carta<br>per<br>fotocopia |

| UNA OGGETTO IMBASTIVA | QUANTITA' | PREZZO OFFERTO PER UNA VA<br>ESCLUSA del 19/03/2026 | PREZZO OFFERTO PER UNA VA<br>ESCLUSA del 20/03/2026 | IVA (%)  | CONFERMA ANTICIPA DI UNATICA ECONOMICO | DESCRIZIONE ARTICOLO OFFERTORE ECONOMICO | SCHEMA TECNICA | SCHEMA TECNICA LINK | RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE | Realizzo Convenzione |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Trasferta             | 4,354     | 4,354                                               | 22,00                                               | 21725715 | 4,354                                  | 22,00                                    | 21725715       | 4,354               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 2,09      | 2,09                                                | 22,00                                               | 21725715 | 2,09                                   | 22,00                                    | 21725715       | 2,09                | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 4,331     | 4,331                                               | 22,00                                               | 21725715 | 4,331                                  | 22,00                                    | 21725715       | 4,331               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 2,161     | 2,161                                               | 22,00                                               | 21725715 | 2,161                                  | 22,00                                    | 21725715       | 2,161               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 0,12      | 0,12                                                | 22,00                                               | 21725715 | 0,12                                   | 22,00                                    | 21725715       | 0,12                | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 4,334     | 4,334                                               | 22,00                                               | 21725715 | 4,334                                  | 22,00                                    | 21725715       | 4,334               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 2,09      | 2,09                                                | 22,00                                               | 21725715 | 2,09                                   | 22,00                                    | 21725715       | 2,09                | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 4,331     | 4,331                                               | 22,00                                               | 21725715 | 4,331                                  | 22,00                                    | 21725715       | 4,331               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 2,151     | 2,151                                               | 22,00                                               | 21725715 | 2,151                                  | 22,00                                    | 21725715       | 2,151               | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 0,12      | 0,12                                                | 22,00                                               | 21725715 | 0,12                                   | 22,00                                    | 21725715       | 0,12                | 22,00                      | 21725715             |
| Trasferta             | 4,334     | 4,334                                               | 22,00                                               | 21725715 | 4,334                                  | 22,00                                    | 21725715       | 4,334               | 22,00                      | 21725715             |

## DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Guido Caselli, nato a Bologna il 30/04/1965 e residente a Bologna, CF CSLGDU65D30A944V, dipendente dell'Unione regionale delle C.C.I.A.A. dell'Emilia-Romagna, in qualità di RUP per l'espletamento della procedura a oggetto adesione alla convenzione Intercent-ER "Carta in risme 10", CIG master B824F90035, CIG derivato BB3D4499CA

### DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 E 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace e edotto delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR sopra citato quanto segue:

- di non trovarsi, per quanto di propria conoscenza, in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs 36/2023 e all'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013;
- di impegnarsi qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia al Dirigente competente e ad astenersi a partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione (art. 16 comma 3 del D.Lgs 36/2023);
- di aver preso visione dell'informativa dell'Unione regionale delle C.C.I.A.A. dell'Emilia-Romagna ex artt. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, pubblicata sul sito internet <https://www.ucer.camcom.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy> , relativa al trattamento dei miei dati personali.

Bologna, 14/04/2026

IL DICHIARANTE

Guido Caselli



DICHIARAZIONE EX ART. 47 E SS. DEL D.P.R. 28 MAGGIO 2000, N. 445

Il dipendente Guido Caselli in relazione all'adesione alla convenzione Intercent-ER "Carta in risme 10", CIG master B824F90035, CIG derivato BB3D4499CA, attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, di aver rispettato le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488/1999.

Bologna, 14/04/2026

  
Guido Caselli



**Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti D.Lgs. 36/2023**

**(resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto Gibelli Gianluca, [REDACTED] rilasciato il

[REDACTED] in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società LYRECO ITALIA S.R.L. (di seguito "Impresa"), con sede legale [REDACTED] via

[REDACTED] indirizzo di posta elettronica it.sales.tender@lyreco.com, indirizzo di posta elettronica certificata PEC sales@lyrecopec.it

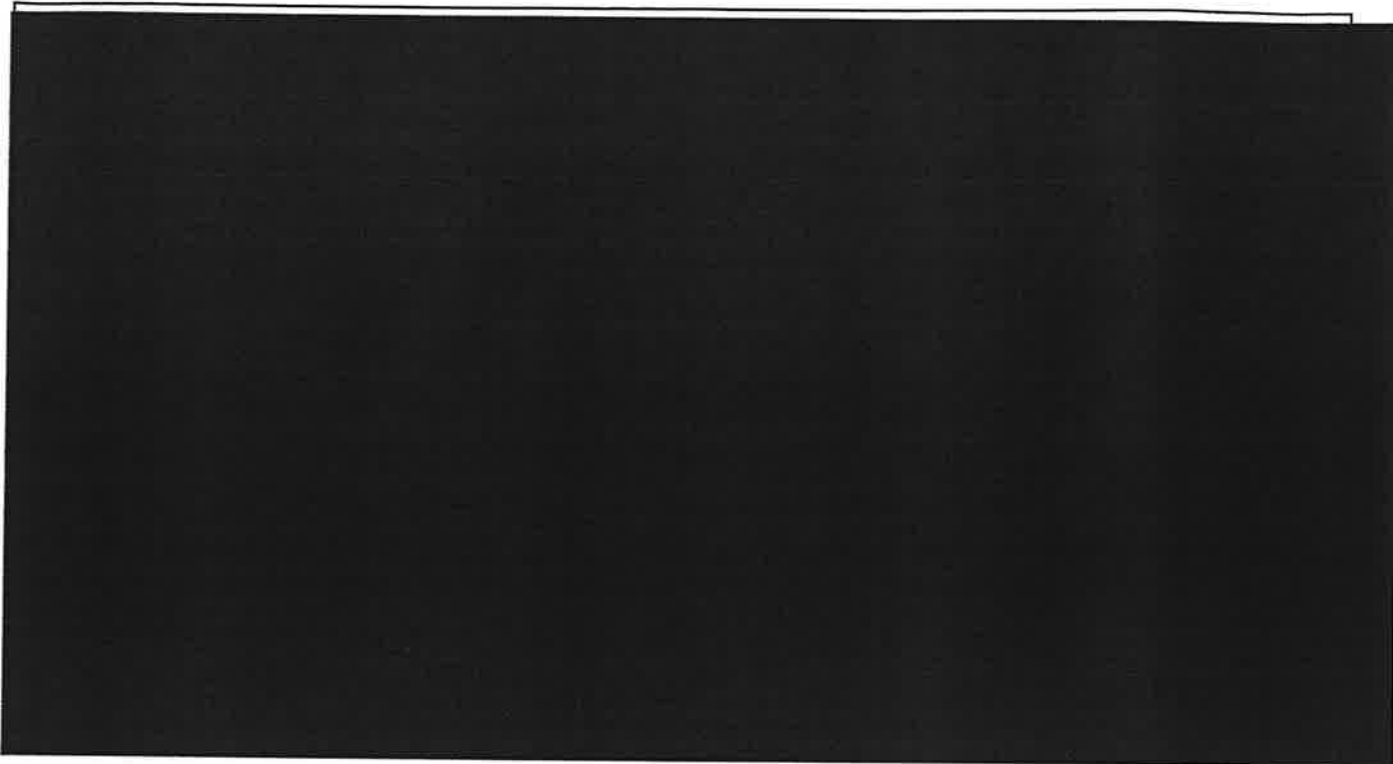
**anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,**

**consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, dichiara**

- 1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di MILANO come segue:  
numero di iscrizione 11582010150, data di iscrizione 19/02/1996, REA 1478512
- 2) che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione previste negli artt. da 94 a 98, del d.lgs. n.36/2023;
- 3) che i soggetti elencati negli artt. 94 c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sono:

| TITOLARI DI CARICHE SOCIALI con poteri di rappresentanza in Lyreco Italia S.r.l. |                |                   |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| COGNOME                                                                          | CODICE FISCALE | LOCALITA' NASCITA | DATA NASCITA | RESIDENZA  | CARICA     |
| GIANLUCA GIBELLI                                                                 | [REDACTED]     | [REDACTED]        | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| CRISTINA BUCCIARELLI                                                             |                |                   |              |            |            |
| MARIA CRISTINA MINARDI                                                           |                |                   |              |            |            |
| ALESSANDRO MARIANI                                                               |                |                   |              |            |            |
| EWA MARTA LUSZPIANKO                                                             |                |                   |              |            |            |
| ROBERTA REGONESI                                                                 |                |                   |              |            |            |
| MICHELA MALNATI                                                                  |                |                   |              |            |            |
| ELEONORA MARCHETTI                                                               |                |                   |              |            |            |
| MICHELA BARGELLINI                                                               |                |                   |              |            |            |
| LORENZO INGLESE                                                                  |                |                   |              |            |            |





- 4) che non sussistono, nei confronti dei soggetti di cui al punto 3) che precede, le cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'Impresa non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023;
- 6) che non sussistono, nei confronti dell'Impresa, le cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, e, in particolare:
  - I. che l'Impresa non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - II. che l'Impresa ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - III. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che l'Impresa, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità



ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- IV. che l'Impresa non è stata sottoposta a liquidazione giudiziale o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice;
- V. che l'Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  
Per massima trasparenza, esiste un'annotazione nel Casellario Informatico, per tardiva comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. Tale annotazione non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche come affermato dalla medesima Autorità con Delibera n. 1190 del 15.11.2017. Nel caso di specie, ANAC ha disposto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio non sussistendo gli estremi né per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, né per l'inibizione della partecipazione a procedure di affidamento.
- VI. che l'Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- 7) che non sussistono, nei confronti dell'Impresa, le cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili;
- 8) che non sussistono, nei confronti dell'Impresa, le cause di esclusione previste dagli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili;
- 9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999;
- 10) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'Impresa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- 11) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente la candidatura

#### **Dichiara Altresi**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti all'oggetto dell'appalto;
- che l'operatore economico ha conseguito un fatturato aziendale relativo agli ultimi 3 esercizi chiusi (2022/2023/2024) di:

| Anno | Importo Fatturato |
|------|-------------------|
| 2022 | 146.316.925       |
| 2023 | 159.304.471       |
| 2024 | 159.617.000       |

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
  - INAIL: codice ditta 005729451;
  - P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali): 06584127/93, 06584128/49, 06584125/92, 06584125/00; indirizzo sede INAIL competente Milano-Mazzini: Via Mazzini 7, 20123 Milano;
  - INPS: matricola azienda 4955482052; indirizzo sede INPS MILANO-MISSORI Piazza Missori 8/10, 20122 Milano;
- specificando altresì:**
- Indirizzo della sede legale dell'Impresa: Via Giovanni Mayr 10, 20122 Milano;
- Indirizzo delle sedi operative: Via Papa Giovanni Paolo II snc - 20040 CAMBIAGO (MI) – Magazzino: Via Maestri del Lavoro, 1 - 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC);
- C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti COMMERCIO. Codice CNEL H011 e H021;
- Numero dipendenti 482;
- che l'Impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Milano 1 via della Moscova, 2 - 20121 MILANO, Telefono: 02/636791
- che per quanto concerne l'avviamento al lavoro dei disabili l'Ufficio Provinciale competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è VIA SODERINI 24 20146 MILANO e-mail dell'Ufficio info.disabili@cittametropolitana.milano.it.

Cambiago (MI)

Documento firmato digitalmente

**ALLEGATI:**

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  
 ➤ copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

GIBELLI  
GIANLUCA  
17.02.2026  
10:22:44  
GMT+01:00



**Lyreco Italia srl**

Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiago (MI)

Contatti: 02/636791 - 02/636792 - 02/636793 - 02/636794 - 02/636795 - 02/636796 - 02/636797 - 02/636798 - 02/636799 - 02/636800



Internet: [www.lyreco.com](http://www.lyreco.com) - [www.lyreco.it](http://www.lyreco.it) - e-mail: [lyrecoitalia@lyreco.com](mailto:lyrecoitalia@lyreco.com)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012

### DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito alla procedura di affidamento, fra aggiudicatario e la stazione appaltante, in conformità al modello sotto riportato.

ART.1 Il presente Patto d'Integrità stabilisce la formale obbligazione della società, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, e la stessa si impegna:

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;
4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti;
5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.

ART.2 L'aggiudicatario, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto d'integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto.

ART.3 Il contenuto del Patto d'integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

ART.4 Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dal procedimento.

DATA \_\_\_\_\_



GIBELLI  
GIANLUCA  
02.10.2025  
11:36:11  
GMT+01:00

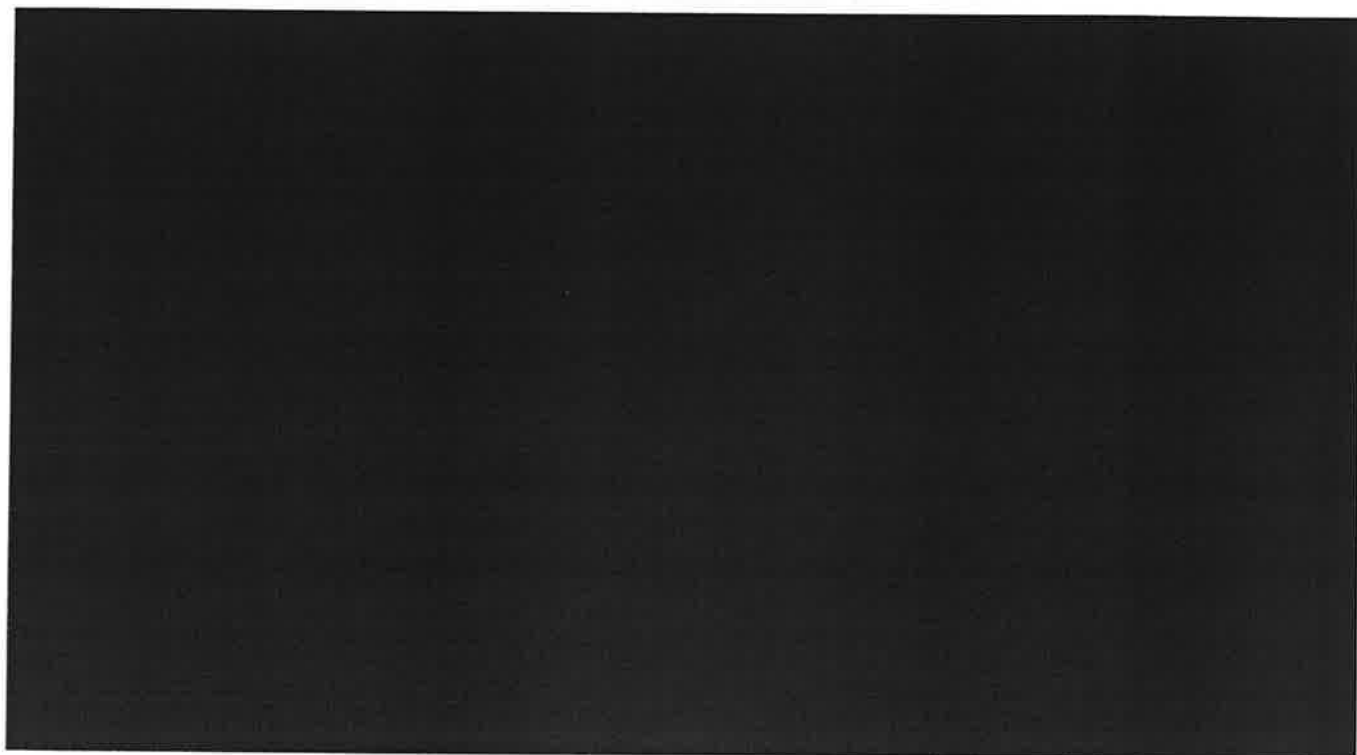
(Firma del dichiarante)

**DICHIARAZIONE DATI BANCARI**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10 e s.m.**

Il sottoscritto Gianluca Gibelli, [redacted]  
[redacted] me da documento di riconoscimento allegato, in qualità di Presidente del C.d.A. e legale  
rappresentante dell'Impresa Lyreco Italia Srl con sede legale in [redacted]  
e-mail servizio.grandiclienti@lyreco.com, [redacted]

dichiara che il conto dedicato, in via NON esclusiva, alle commesse pubbliche di Lyreco Italia S.r.l. (con sede in Cambiago  
(MI) Via Papa Giovanni Paolo II, snc e con Codice Fiscale/Partita I [redacted])



La presente sostituisce ogni precedente comunicazione ai sensi della legge 136/2010.

Il Legale Rappresentante  
Gianluca Gibelli

GIBELLI  
GIANLUCA  
17.02.2026  
10:24:33  
GMT+01:00



Lyreco Italia srl



Cognome... **GIBELI**  
 Nome... **GIANLUCA**  
 nato il... **[REDACTED]**  
 (alto n... **P. [REDACTED] S. [REDACTED]**)  
 a... **[REDACTED]**  
 Cittadinanza... **[REDACTED]**  
 Residenza... **[REDACTED]**  
 Via... **[REDACTED]**  
 Stato civile... **[REDACTED]**  
 Professione... **[REDACTED]**

**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura... **[REDACTED]**  
 Capelli... **[REDACTED]**  
 Occhi... **[REDACTED]**  
 Segni particolari... **[REDACTED]**

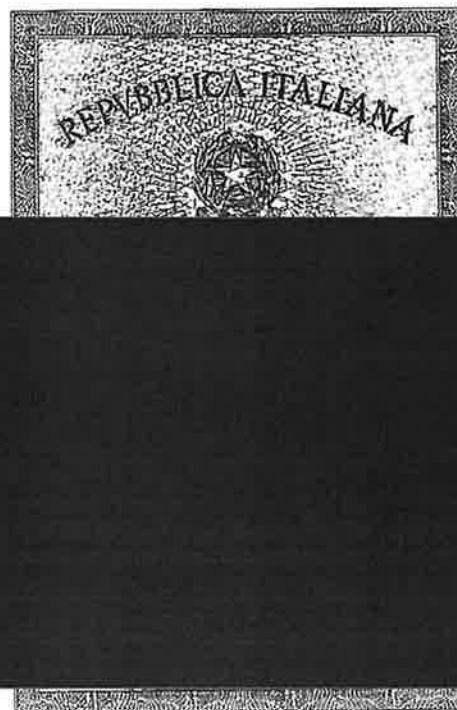
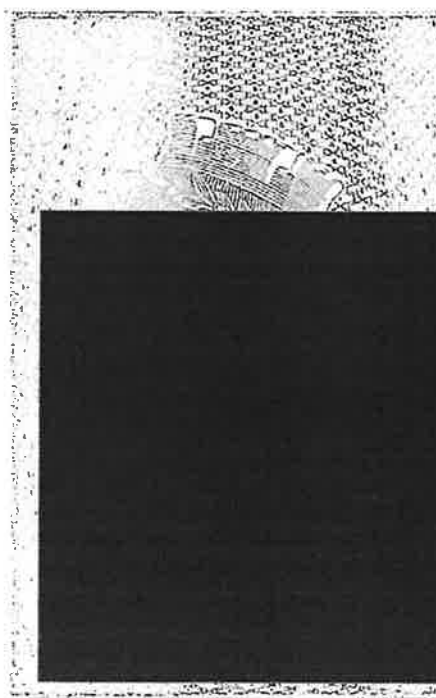


Firma del titolare... **[REDACTED]**  
**Mariano Comensal**

Impronta del dito indice sinistro **[REDACTED]**

**IL SINDACO**  
**Per Ordine del Sindaco**  
**Il Delegato Sindacale**  
**Cerati Patrizia Valentina**





## DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

### ENTE MITTENTE

Descrizione PA: UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA  
Descrizione AOO: GENERALE  
Ufficio: SEGRETERIA, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE  
Email: intercenter@lyrecopec.it

### DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: 148610  
Codice AOO: A9BB4F5  
Registro Protocollo: UCERRP  
Tipo Protocollo: Entrata  
Numero Protocollo: 0001023  
Data Protocollo: 09/04/2026 14:52:07  
ID Documento: GDOC1\_D\_21721111  
Impronta: 1AF37D1680373A8D14379CDBDB2C6D48237733E7F8B5B07FBCC940F96952698  
B

### OGGETTO

Convenzione "Carta in risme 10"- Invio moduli

### MITTENTE / DESTINATARI

intercenter@lyrecopec.it

### ALLEGATI

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| postacert.eml:                                     | Messaggio originale                               |
| dati.cert.xml:                                     | DatiCert XML                                      |
| Body.pdf:                                          | Corpo della email in formato PDF                  |
| Dich_possesso_requisiti_DLgs_36_2023_signed.pdf:   | Dich_possesso_requisiti_DLgs_36_2023_signed.pdf   |
| Tracciabilità dei flussi_dichiarazione_signed.pdf: | Tracciabilità dei flussi_dichiarazione_signed.pdf |
| Patto_integrità_istruzione_signed.pdf:             | Patto_integrità_istruzione_signed.pdf             |
| smime.p7s:                                         | smime.p7s                                         |



**PATTO DI INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DELL'UNIONE REGIONALE  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura di affidamento dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (di seguito: Unioncamere Emilia-Romagna) e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.**

**Art.1**

**Finalità**

Il presente documento stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Unioncamere Emilia-Romagna quale amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente.

**Art.2**

**Ambito di applicazione**

Il presente patto di integrità, sottoscritto per espressa accettazione dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla documentazione nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori di Unioncamere Emilia-Romagna.

L'espressa accettazione del presente patto di integrità costituisce la condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di Unioncamere Emilia-Romagna.

**Art. 3**

**Obblighi degli operatori economici nei confronti di Unioncamere Emilia-Romagna**

Con l'accettazione del presente patto di integrità l'operatore:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Unioncamere Emilia-Romagna;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza ai sensi della vigente normativa, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- e) si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione di Unioncamere Emilia-Romagna qualsiasi tentativo illecito di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o soggetto che possa influenzare le



decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della stessa Unioncamere Emilia-Romagna;

f) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora i fatti illeciti di cui ai punti d) e e) costituiscano reato;

g) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e dei relativi obblighi ed a vigilare affinché tutti gli impegni siano osservati da tutti i collaboratori e i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

i) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o la decadenza dal beneficio;

j) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 si estendono per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi a favore di Unioncamere Emilia-Romagna;

k) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente di Unioncamere Emilia-Romagna non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali come previsto dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento nazionale) nonché da disposizioni di analogo contenuto adottate da Unioncamere Emilia-Romagna;

l) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:

- ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Unioncamere Emilia-Romagna e dei dipendenti e degli amministratori della stessa;

- a relazionarsi con i dipendenti di Unioncamere Emilia-Romagna con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore con i propri subcontraenti.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice**

Unioncamere Emilia-Romagna si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

In particolare Unioncamere Emilia-Romagna:

a) assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA

b) si obbliga ad informare il personale, i collaboratori ed i consulenti di Unioncamere Emilia-Romagna impegnati ad ogni livello nell'espletamento di procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, dei contenuti del presente patto di integrità.

Unioncamere Emilia-Romagna è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione in base alla normativa sulla trasparenza.

#### Art. 5

##### Violazione dei patti di integrità

La violazione è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione,
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Unioncamere Emilia-Romagna può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- d) segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ed alle competenti Autorità.

Unioncamere Emilia-Romagna terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto d'integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 6

##### Efficacia dei patti di integrità

Il presente Patto di integrità per appalti e servizi, forniture e lavori dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. Esso è pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere Emilia-Romagna "Amministrazione Trasparente".

Cambiago (MI) \_\_\_\_\_, il 13/04/2026 \_\_\_\_\_

Per espressa accettazione

L'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento

Gianluca Gibelli  
Documento firmato digitalmente

**LYRECO ITALIA Srl**

Sede Legale: Via Victor Hugo, 4  
20123 MILANO

Sede Operativa: Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c.  
20040 CAMBIAGO (MI)  
Partita IVA n. 11582010150

(timbro e firma del legale rappresentante dell'operatore economico)

# Report della verifica

13 apr 2026, 10:21:39

PAOLO DI INTEGRITÀ UCER

13/4/2026

Verifica a questa data >



Home



Area personale



Azioni



Firma



Verifica



Marca temporale



Libri



Decifra

Riepilogo generale

GIANLUCA GIBELLI

Firma elettronica



Prodotto da firma CAeS-BaE/C

2g

< Indietro

GIANLUCA GIBELLI

## Esito della verifica

Data della verifica: Apr 13, 2026, 8:15:19 AM UTC

Data di sistema al momento della firma: Apr 13, 2026, 7:20:39 AM UTC

La firma è integra e valida

Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 14/7/2019 di Agid

Certificato di CA affidabile Namirial CA Firma Qualificata

## Certificato firmatario

Certificato n° 1

Emesso a:

Rilasciato da:

Nazione:

Nazione:

IT

IT

Nome e cognome del soggetto:

Organizzazione:

GIANLUCA GIBELLI

Namirial SpA 702046570426



Allegato: copia di documento d'identità in corso di validità

# Report della verifica

13 apr 2026, 10:25:42

Dichiarazione presa visione\_Patto integrita\_Codice comportamento e anti...

13/4/2026

Verifica a questa data >

Riepilogo generale

Verifica del 13 apr 2026, 08:24:39 UTC

FIRMA 1° livello

1 Firma digitale

GIANLUCA GIBELLI

1 firma valida

Marche temporali

0 Marche temporali

Nessuna marca temporale

Tsl aggiornata al

30 mar 2026, 07:00:24 UTC

Salva report PDF

## DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

### ENTE MITTENTE

Descrizione PA: UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA  
Descrizione AOO: GENERALE  
Ufficio: SEGRETERIA, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE  
Email: intercenter@lyrecopec.it

### DATI SEGNAZIONE PROTOCOLLO

Codice PA: 148610  
Codice AOO: A9BB4F5  
Registro Protocollo: UCERRP  
Tipo Protocollo: Entrata  
Numero Protocollo: 0001046  
Data Protocollo: 13/04/2026 10:32:07  
ID Documento: GDOC1\_D\_21739745  
Impronta 82ED3D0B11245F803456FD9213A17E999B8003123768528F9F6B0C4117571C32

### OGGETTO

Convenzione "Carta in risme 10"- Invio Patto di integrità di Unioncamere Emilia-Romagna e dichiarazione di presa visione Patto di integrità (Lyreco Italia s.r.l.)

### MITTENTE / DESTINATARI

intercenter@lyrecopec.it

### ALLEGATI

Dichiarazione presa visione\_Pa ... :  
smime.p7s: Messaggio originale  
DatiCert XML  
Corpo della email in formato PDF  
PATTO DI INTEGRITA UCER DEFpdfA 1.pdf (1).p7m  
Dichiarazione presa visione\_Patto integrita\_Codice  
comportamento e antipantouflage.pdf.p7m  
smime.p7s



**ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE N° 00007424 - Convenzione per l'affidamento della fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale 10 - Lotti 1 (CIG B824F8EE8A), 2 (CIG B824F8FF5D), 3 (CIG B824F90035) e 4 (CIG B824F91108) [num.Registro PI186738-26]**

**Descrizione:** fornitura biennale di risme di carta da fibre vergini/miste A4 e A3  
**Data Decorrenza Ordinatavo:** 20/04/2026  
**Scadenza:** 19/03/2028  
**Cig Master:** B824F90035  
**CIG Derivato:** BB3D4499CA

**Ruolo** Operatore Economico  
**Azienda** LYRECO ITALIA S.R.L.  
**Partita IVA** IT11582010150  
**Indirizzo** VIA GIOVANNI MAYR 10 20122 Milano (Milano)

**Il sottoscritto** Stefano Bellei  
**Codice Fiscale** BLLSFN63A25F257V  
**in qualita' di** SEGRETARIO GENERALE  
**Per l'Amministrazione** UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA  
**Codice Fiscale** 80062830379  
**Telefono** 0516377011  
**Email** amministrazione@rer.camcom.it  
**Codice Univoco Ufficio IPA** UFUS8I  
**Indirizzo di fatturazione** -- () -  
**Indirizzo di consegna** viale aldo moro 62- 40127- Bologna (BO) (Bologna ) -Italia

vista la Convenzione Convenzione per l'affidamento della fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale 10 - Lotti 1 (CIG B824F8EE8A), 2 (CIG B824F8FF5D), 3 (CIG B824F90035) e 4 (CIG B824F91108) stipulata il 12/03/2026, tra INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI e LYRECO ITALIA S.R.L. e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

**SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER**

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Numero Lotto</b>                                 | 3                                        |
| <b>CODICE REGIONALE</b>                             | B00008357                                |
| <b>DESCRIZIONE CODICE REGIONALE</b>                 | Carta da fibre vergini/miste - A4        |
| <b>TIPOLOGIA FORNITURA</b>                          | ACQUISTO                                 |
| <b>UM OGGETTO INIZIATIVA</b>                        | RISMA                                    |
| <b>QUANTITA'</b>                                    | 300                                      |
| <b>PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 3 dec. )</b> | 2,047                                    |
| <b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>                           | 0,00000                                  |
| <b>IVA (%)</b>                                      | 22                                       |
| <b>CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO</b>        | 21726716                                 |
| <b>DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO</b>   | RM500 CARTA ULTIMA COPY A4 80G INTERCENT |
| <b>RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE</b>                   | APRIL INTERN. ENTER. PTE LTD             |
| <b>Numero Lotto</b>                                 | 3                                        |
| <b>CODICE REGIONALE</b>                             | B00008356                                |
| <b>DESCRIZIONE CODICE REGIONALE</b>                 | Carta da fibre vergini/miste - A3        |
| <b>TIPOLOGIA FORNITURA</b>                          | ACQUISTO                                 |
| <b>UM OGGETTO INIZIATIVA</b>                        | RISMA                                    |
| <b>QUANTITA'</b>                                    | 10                                       |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 3 dec. ) | 4,594                              |
| TOTALE IVA ESCLUSA                           | 0,00000                            |
| IVA (%)                                      | 22                                 |
| CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO        | 16169727                           |
| DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO   | RM500 CARTA HP COPY A3 80GR BIANCA |
| RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE                   | SYLVAMO EUROPE SRL                 |

**TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 660,04**  
**IVA 145,21**  
**TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 805,25**

Si informa che, la presente convenzione è stipulata nelle more di un ricorso all'atto di aggiudicazione proposto innanzi al TAR di Bologna. Per tali ragioni, è stata inserita nel testo della Convenzione (lettera k del Premesso) una clausola con la quale disporre la risoluzione contrattuale qualora in sede di merito l'aggiudicazione sia annullata. L'udienza di merito al TAR è prevista per metà maggio 2026.

In caso di nomina del Fornitore a responsabile del trattamento dati ex art. 28 GDPR, l'Amministrazione ha preso visione ed accetta espressamente il contenuto dell'Accordo di designazione allegato alla Convenzione sottoscritto dal Fornitore, fatte salve eventuali ulteriori integrazioni/modificazioni da concordare congiuntamente con il Fornitore.

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Stefano Bellei  
 (firmato digitalmente)

# Report della verifica

Ordinativo\_di\_Fornitura.pdf.p7m

14 apr 2026, 11:19:24



14/4/2026

Verifica a questa data >

Riepilogo generale

Stefano Bellei

Firma elettronica n° 1

Profilo di firma: CAES-BASIC

< Indietro

Stefano Bellei

## Esito della verifica

Data della verifica: Apr 14, 2026, 9:18:16 AM UTC

Data di sistema al momento della firma: Apr 14, 2026, 9:08:27 AM UTC

La firma è integra e valida

Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid

Certificato di CA affidabile InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Certificato firmatario

Certificato n° 1

Emesso da:

Rilasciato da:

Nazione:

Nazione:

IT

IT

Nome e cognome del soggetto:

Organizzazione:

Stefano Bellei

InfoCamere S.p.A.

DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

ENTE MITTENTE

Descrizione PA: UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA  
Descrizione AOO: GENERALE  
Ufficio: AMMINISTRAZIONE  
Email:

DATI SEGNATURA PROTOCOLLO

Codice PA: 148610  
Codice AOO: A9BB4F5  
Registro Protocollo: UCERRP  
Tipo Protocollo: Uscita  
Numero Protocollo: 0001109  
Data Protocollo: 14/04/2026 11:41:07  
ID Documento: GDOC1\_D\_21751156  
Impronta 70B44E378C9B646A2F506D62A357D346A67B851090667EEB752A1EF8B5917A36

OGGETTO

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA IN RISME A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 10- LOTTO 3

MITTENTE / DESTINATARI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA LYRECO ITALIA S.R.L.

ALLEGATI

TestoEmail: invio documento: ADESIONE ALLA CONVENZIONE  
segnatura: PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
CARTA BIANCA IN RISME A RIDOTTO IMPATTO  
AMBIENTALE 10- LOTTO 3  
segnatura

---

**Da:** Piattaforma Intercent-ER <piattaformaintercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it>  
**Inviato:** martedì 14 aprile 2026 12:54  
**A:** amministrazione@rer.camcom.it  
**Oggetto:** Ordinativo di Fornitura accettato GUID=[DF43C3A2-D3A8-490A-A4E5-3FE73C369365]

Si comunica che l'ordinativo di fornitura con Registro di Sistema **PI186738-26**

E' STATO ACCETTATO dall'utente **Gianluca Gibelli** per conto di LYRECO ITALIA S.R.L..

Distinti saluti.

Per visualizzare il documento accedi al [Portale](#)

---

**Notifica generata automaticamente dal sistema. NON rispondere a questo messaggio per inviare eventuali comunicazioni.**

---

**Da:** 'Per conto di: piattaformaintercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it' via RER-AMMINISTRAZIONE <amministrazione@rer.camcom.it>  
**Inviato:** martedì 14 aprile 2026 12:54  
**A:** amministrazione@rer.camcom.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Ordinato di Fornitura accettato GUID=[DF43C3A2-D3A8-490A-A4E5-3FE73C369365]  
**Allegati:** postacert.eml (984 byte); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/04/2026 alle ore 12:53:58 (+0200) il messaggio "Ordinativo di Fornitura accettato GUID=[DF43C3A2-D3A8-490A-A4E5-3FE73C369365]" è stato inviato da "piattaformaintercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it" indirizzato a:

amministrazione@rer.camcom.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** FC4F46B0.011B1FEE.8BA068DB.0616DACB.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 14/04/2026 at 12:53:58 (+0200) the message "Ordinativo di Fornitura accettato GUID=[DF43C3A2-D3A8-490A-A4E5-3FE73C369365]" was sent by "piattaformaintercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it" and addressed to:

amministrazione@rer.camcom.it

The original message is attached.

**Message ID:** FC4F46B0.011B1FEE.8BA068DB.0616DACB.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**DATI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO**

**ENTE MITTENTE**

Descrizione PA: UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA  
Descrizione AOO: GENERALE  
Ufficio: AMMINISTRAZIONE  
Email:

**DATI SEGNAZIONE PROTOCOLLO**

Codice PA: 148610  
Codice AOO: A9BB4F5  
Registro Protocollo: UCERP  
Tipo Protocollo: Entrata  
Numero Protocollo: 0001113  
Data Protocollo: 14/04/2026 13:02:07  
ID Documento: GDOC1\_D\_21752631  
Impronta A6C49A8F826087AD5EF1D52C6B92723D65ADE96A50A9334B88E1513407409406

**OGGETTO**

ACCETTAZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA (CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 10")

**MITTENTE / DESTINATARI**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA LYRECO ITALIA S.R.L.

**ALLEGATI**



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZA  
BRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

*In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi*

## CODICE DELLA CRISI, SCIOGLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI, CANCELLAZIONE

**LYRECO ITALIA S.R.L.**



**8TY2Z4**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indirizzo Sede legale                           | MILANO (MI) VIA MAYR<br>GIOVANNI 10 CAP 20122 |
| Domicilio digitale/PEC                          | lyrecoitalia@lyrecopec.it                     |
| Numero REA                                      |                                               |
| Codice fiscale e n.iscr. al<br>Registro Imprese |                                               |
| Partita IVA                                     |                                               |
| Forma giuridica                                 |                                               |
| Data atto di costituzione                       |                                               |
| Data iscrizione                                 |                                               |
| Data ultimo protocollo                          |                                               |
| Presidente Consiglio<br>Amministrazione         |                                               |

### ATTIVITA'

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato attività             | attiva                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data inizio attività       | 06/11/1996                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attività prevalente        | commercio all'ingrosso di carta,<br>cartone e articoli di cartoleria,<br>imballaggi<br>in genere, articoli in pelle,<br>calzature, abbigliamento ed<br>accessori articoli<br>da viaggio in qualsiasi<br>materiale, computer,<br>apparacchiature informatiche<br>... |
| Codice ATECO               | 46.49.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice NACE 2.1            | 46.49                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attività import export     | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contratto di rete          | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Albi ruoli e licenze       | sì                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Albi e registri ambientali | sì                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Indice

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti | 2 |
| 2 Aggiornamento impresa .....                                    | 2 |

### 1 Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti

*Non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti*

### 2 Aggiornamento impresa

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data ultimo protocollo | 06/03/2026 |
|------------------------|------------|

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Bellei Stefano  
per conto di UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Codici fiscali oggetto della ricerca 11582010150  
Data ricerca 24/3/2026

| Sezione/i                              | Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat. servizi                           | All. IIA: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codice fiscale operatore economico     | 11582010150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denominazione                          | LYRECO ITALIA SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stazione appaltante                    | EQUITALIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estremi protocollo stazione appaltante | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia                              | Elenco imprese per le quali sono inserite notizie concernenti la tenuta del casellario e non ricomprese nei precedenti elenchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CIG                                    | nd<br>«La S.A. "Equitalia S.p.A." (ora Agenzia delle entrate-Riscossione), sulla base del modello C) di cui al comunicato del Presidente del 18.12.2013, inviato con nota assunta al prot. Autorità n. 191404 del 27.12.2016, ha comunicato la revoca dell'aggiudicazione disposta a favore "Lyreco s.r.l." della procedura per l'affidamento della fornitura di prodotti consumabili per le stampanti di proprietà del Gruppo Equitalia" - CIG: 6604320944, per la mancata conferma* delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti tecnici richiesti al punto III.2.3 lett. a) dal bando di gara.<br>La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. r) e dd) del d.p.r. 207/2010, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche». |
| Testo annotazione                      | <p>* Si rappresenta il fatto che la conferma delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti tecnici richiesti al punto III.2.3 lett. a) dal bando di gara è avvenuta in data successiva al termine ultimo fissato dalla Commissione di gara per la comprova prevista ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pronunce TAR/CdS                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nota bene                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data primo inserimento                 | 06-12-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data ultima modifica                   | 03-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_52341341 | Data richiesta | 12/01/2026 | Scadenza validità | 12/05/2026 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LYRECO ITALIA SRL                       |
| Codice fiscale                | 11582010150                             |
| Sede legale                   | VIA GIOVANNI MAYR, 10 20122 MILANO (MI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

